

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo IV - Attività a iniziativa della polizia giudiziaria

Art. 356 Assistenza del difensore

1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli [articoli 352 e 354](#) oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'[articolo 353](#) comma 2.